



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 15.9.2006
COM(2006) 498 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**recante modifica della decisione 2003/583/CE relativa all'assegnazione dei fondi ricevuti
dalla Banca europea per gli investimenti sulle operazioni effettuate nella Repubblica
democratica del Congo a titolo del 2°, 3°, 4°, 5° e 6° FES**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Contesto

In considerazione delle priorità definite dal Consiglio “Affari generali e relazioni esterne” del 28 gennaio 2003 nell’ambito delle sue relazioni con la Repubblica democratica del Congo (RDC), la Commissione ha proposto che, vista la palese insufficienza dei fondi assegnati al paese, anziché restituire agli Stati membri i pagamenti degli arretrati del debito a titolo dei FES precedenti la Commissione li riversi e li gestisca per finanziare operazioni a favore dell’RDC.

In tale contesto, il 21 luglio 2003 il Consiglio ha adottato la decisione 2003/583/CE relativa all’assegnazione dei fondi ricevuti dalla Banca europea per gli investimenti sulle operazioni effettuate nella Repubblica democratica del Congo a titolo del 2°, 3°, 4°, 5° e 6° FES, che assegna una dotazione supplementare di 105 milioni di EUR per le operazioni da effettuare nel paese. I 105 milioni di euro saranno versati su un conto e gestiti dalla Commissione secondo le disposizioni in vigore per il 9° FES (articoli 4 e 6 della decisione).

Per consentire l’uso dei fondi suddetti in conformità delle norme del FES in materia di impegni e proseguire le riforme avviate per sostenere il processo di transizione, si chiede di allineare le disposizioni dell’articolo 4 della decisione 2003/583/CE con quelle dell’accordo interno (decisione 2005/446/CE), fissando il termine ultimo per impegnare i fondi dell’assegnazione supplementare al 31 dicembre 2007, per i motivi esposti in appresso.

1. Ritardo accumulato nella preparazione del processo elettorale

A causa di questo ritardo la fine della transizione è stata rinviata di un anno, dal 30 giugno 2005 al 30 giugno 2006. Questo periodo dovrebbe concludersi con l’elezione di un nuovo presidente e di una nuova assemblea parlamentare, che non potrà aver luogo prima del novembre 2006.

L’insediamento di un governo democraticamente eletto segnerà l’inizio effettivo della transizione democratica verso il ripristino di un vero e proprio Stato di diritto. Gli obiettivi prioritari dei prossimi anni saranno l’istituzionalizzazione di una cultura politica, la creazione di istituzioni e infrastrutture funzionali, e così via.

2. Necessità di sostenere il governo nella fase posttransizione e di soddisfare rapidamente le nuove esigenze che possono avere un impatto sulla stabilizzazione del paese

Una volta insediato, il nuovo governo dovrà far fronte a una serie di richieste e di emergenze onde consolidare la pace e progredire verso la ricostruzione economica e sociale del paese.

La priorità politica rappresentata da una transizione riuscita verso la democrazia e dalla stabilizzazione/dal consolidamento del periodo successivo alla transizione è stata ribadita a più riprese dal Consiglio, dalla Commissione e dall’intera comunità internazionale. Le conclusioni del Consiglio “Affari generali e relazioni esterne” del 12 giugno 2006 e le conclusioni dell’ultimo Consiglio europeo (15-16 giugno 2006) ribadiscono inoltre che l’UE continuerà ad appoggiare l’attuale riforma del settore della sicurezza anche dopo le elezioni, contribuendo al tempo stesso al miglioramento della governance e alla ricostruzione nella fase postelettorale.

La comunità internazionale, e in particolare l'UE, dovranno essere pronte a sostenere le iniziative del nuovo governo (riforma della pubblica amministrazione; governance; riforma della sicurezza, ecc.) per almeno due anni dopo il suo insediamento.

Il periodo posttransizione, che coincide peraltro con la fase di programmazione del 10° FES, deve permettere alla Commissione di aumentare il suo sostegno al paese e di ridefinire le sue relazioni politiche con il nuovo governo. L'articolo 8 dell'accordo di Cotonou legittima inoltre l'UE ad avviare un dialogo sulle grandi riforme istituzionali che il governo dovrà intraprendere per eliminare le cause profonde della crisi e rilanciare lo sviluppo del paese.

Prorogando il termine per l'impegno dei fondi dell'assegnazione supplementare affinché coincida con il termine per l'impegno dei fondi del 9° FES si permetterà alla Commissione di continuare a fornire un sostegno flessibile al paese e di rispondere alle nuove priorità ed esigenze.

Conclusione

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone al Consiglio di adottare la decisione allegata.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2003/583/CE relativa all'assegnazione dei fondi ricevuti dalla Banca europea per gli investimenti sulle operazioni effettuate nella Repubblica democratica del Congo a titolo del 2°, 3°, 4°, 5° e 6° FES

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹ e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005²,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE³, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo interno,

vista la proposta della Commissione elaborata di concerto con la Banca europea per gli investimenti (BEI),

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione 2003/583/CE del 21 luglio 2003 relativa all'assegnazione dei fondi ricevuti dalla Banca europea per gli investimenti sulle operazioni effettuate nella Repubblica democratica del Congo a titolo del 2°, 3°, 4°, 5° e 6° FES⁴, l'importo globale dell'assegnazione supplementare è messo a disposizione per un periodo di 4 anni dalla data di apertura del conto.
- (2) La decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 30 maggio 2005⁵ fissa il termine ultimo per l'impegno dei fondi del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES) al 31 dicembre 2007.
- (3) La proroga della fine del periodo di transizione nella Repubblica democratica del Congo (RDC) a causa del ritardo accumulato nella preparazione del processo elettorale

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

² GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.

³ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

⁴ GU L 198 del 6.8.2003, pag. 9.

⁵ GU L 156 del 18.6.2005, pag. 19.

e il ritardo nella messa a disposizione effettiva dei fondi del 10° FES impongono di prorogare il termine ultimo per l'impegno dei fondi supplementari di cui alla decisione 2003/583/CE.

- (4) Occorre pertanto allineare il termine per l'impegno dei fondi supplementari con quello fissato dalla decisione 2005/446/CE,

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 4, primo comma, della decisione 2003/583/CE, la terza frase è sostituita dal testo seguente:

« Il termine ultimo per l'impegno dei fondi depositati su tale conto è fissato al 31 dicembre 2007 ai sensi della decisione 2005/446/CE. »

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*